

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1359-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BUZIO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
dal Ministro dell' Interno  
dal Ministro di Grazia e Giustizia  
dal Ministro delle Finanze  
dal Ministro dei Lavori Pubblici  
dal Ministro dell' Industria, del Commercio e dell' Artigianato  
e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale  
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1970

Comunicata alla Presidenza il 9 novembre 1970

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723,  
recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni  
colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto,  
settembre e ottobre 1970

ONOREVOLI SENATORI. — Purtroppo, ancora una volta, l'autunno con le piogge intense ed improvvise ha provocato al nostro Paese calamità e lutti, derivanti dallo scatenarsi delle furie torrenziali.

Severamente colpite dalla perdita di vite umane, dalla distruzione di attività produttive, commerciali e sociali, sono state la città di Genova, parte del suo entroterra appenninico, alcune aree nella zona meridionale nella provincia di Alessandria e altre località della penisola.

Ho detto « ancora una volta » perchè è noto a tutti che i disastri causati dalle alluvioni in questi ultimi anni — sia per la grossa portata dei danni arrecati, sia per le dimensioni delle città colpite — sono ancora vivissimi in noi, così come il ricordo delle preoccupazioni per le conseguenze che questi sinistri hanno provocato all'economia delle zone colpite e, di riflesso, alla vita economica nazionale.

Sono proprio queste le circostanze in cui si deve ricorrere necessariamente allo Stato e alle sue capacità di intervento, dato che i soli mezzi dei cittadini privati e delle classi imprenditoriali non possono far fronte al fabbisogno di investimenti immediati e massicci che involgono varie sfere di attività e di competenza; non si può attingere, peraltro, alla finanza degli Enti locali quando, oltretutto, si hanno così numerosi e pietosi casi di famiglie private di ogni loro bene, di piccoli imprenditori, di artigiani, commercianti ed agricoltori, che hanno visto, in pochi minuti, distrutto il frutto di anni di faticoso lavoro, quando, infine, la vita stessa di intere zone comprendenti vari Comuni, è rimasta del tutto paralizzata.

Ritengo, per il momento, sia inutile ricordare quelli che sono stati i disastri del recente passato, le esperienze vissute e gli interventi messi in atto per la ripresa delle zone danneggiate — fatti che, del resto, hanno dimostrato la validità dell'azione statale — e sia utile, invece, per avere un quadro esatto della situazione, soffermare l'attenzione sulla calamità che ha colpito così duramente Genova, in primo luogo, e le altre zone che ho già avuto modo di menzionare.

1. — *Gli avvenimenti calamitosi di Genova e comuni della provincia e dei Comuni della provincia di Alessandria.*

È stato indubbiamente un diluvio eccezionale: cinquecentocinquantuno millimetri di pioggia in diciotto ore (si pensi che su Firenze, nel tragico novembre 1966, ne erano caduti soltanto quattrocentottantatré in ventiquattro ore) hanno rapidamente ingrossato a dismisura numerosi torrenti che dalle montagne circostanti precipitano sulla costa genovese, sommergendo in un mare di fango ampie fasce di una delle nostre più attive città.

L'eccezionale precipitazione ha avuto inizio nelle prime ore della sera del 7 ottobre. Poche ore dopo, i torrenti Leira e Cerusa che attraversano l'abitato di Voltri (sobborgo occidentale della città) sono straripati causando i primi morti e i primi danni. La forza dell'acqua, accresciuta dal ripido dislivello dei torrenti (in pochi chilometri scendono da un'altezza tra i cinquecento e i settecento metri fino al mare), ha sradicato alberi, rovesciato ponti di antica e recente costruzione, sfondato muri perimetrali, porte e finestre di abitazioni, allagato negozi, fabbriche, case, trascinando in mare decine e decine di automobili.

Crolli, frane, slavine e allagamenti hanno subito reso intransitabili, talora con la totale asportazione delle sedi, le strade e le linee ferroviarie per Ventimiglia e per Ovada-Acqui, nonchè l'autostrada per Savona e la strada statale n. 1, l'Aurelia di ponente.

Il giorno successivo, verso le ore 14, dopo una nottata e una mattinata di piogge incessanti, le acque del Bisagno e dei suoi affluenti Molassana, Geirato e Trensasco, hanno spazzato il centro di Genova nella zona che si estende dalla Doria fino alla Foce. Morte e distruzione sono arrivate in quel momento nel cuore della città. Contemporaneamente, i torrenti Secca, Sardorella e Verde che scendono dalle valli omonime confluendo nel Polcevera, tutti ingrossati in modo spaventoso e inusitato per il violento nubifragio, provocavano repentinamente l'allagamento di strade, abitati ed industrie nel-

la zona che va da Sant'Olcese e Campomone, a Pontedecimo e da Pontedecimo fino a Cornigliano e Sampierdarena.

Lo stesso disastroso fenomeno si verificava in Val Varenna, il cui torrente sfocia a Pegli, e in Val Chiaravagna che attraversa l'abitato di Sestri ponente, per cui il bilancio delle zone disastrose nella sola città di Genova finiva per interessare tutto l'arco costiero dalla Foce fino a Voltri, con penetrazione nelle valli citate.

La distruzione interessava così anche l'autostrada Genova-Serravalle, le strade statali n. 35, dei Giovi, e n. 45, della Val Trebbia (in sede urbana), la ferrovia Torino-Genova-Roma, con particolare riferimento al nodo di Genova-Brignole e l'autostrada Rivarolo-Sestri Levante, nel tratto Rivarolo-Nervi.

Genova e il suo porto restano così bloccate per tutte le comunicazioni con la Lombardia, il Piemonte meridionale e le riviere dimostrando, ancora una volta, l'insufficienza delle vie di sbocco e la necessità di dotare questa grande città di moderne autostrade verso il nord (quella tra Voltri, Alessandria e il Sempione è già approvata esecutivamente, mentre l'autostrada del terzo valico Genova-Bisagno, Milano-Crocione è in fase di avanzato studio). Per questo settore, lo stato di emergenza è durato parecchi giorni.

Una grande quantità di negozi e di abitazioni sono rimasti danneggiati dalla furia delle acque, rendendo necessario lo sgombero di caseggiati pericolanti in varie zone della città, anche sulle stesse pendici collinose.

Ma soprattutto notevolissimi sono stati i danni recati alle industrie, notoriamente accentrate, per ragioni orografiche, nella media e bassa Valpolcevera, in Val Bisagno, nella parte terminale del Varenna e dei torrenti Leira e Cerusa: si tratta di aziende a partecipazione statale e a capitale privato.

Il danno arrecato alle fabbriche e alle attrezzature, ne ha provocato l'immediata paralisi e ha determinato una disoccupazione operaia, che, secondo stime a suo tempo fatte, ascendeva ad una cifra imponente. Soltanto in questi giorni comincia il gra-

duale assorbimento delle maestranze per impieghi produttivi da parte di aziende che hanno potuto riorganizzarsi con maggiore rapidità. E, se ciò è avvenuto, lo dobbiamo all'encomiabile sacrificio dei lavoratori prodigatisi con ogni mezzo e con generosità, talora affrontando rischi tremendi, per la difesa delle loro industrie, alle migliaia di giovani affluiti volontariamente dalla città e da ogni altra parte d'Italia, al pronto intervento del Governo che ha provveduto tempestivamente ad inviare sul posto vigili del fuoco, carabinieri, soldati, polizia e tecnici che si sono adoperati giorno e notte per alleviare le grandi ferite di Genova. Ancora oggi la loro opera continua accanto ai soldati, ai pompieri e ai corpi civili genovesi, rafforzati da scaglioni inviati da altre città del Centro-Nord.

Purtroppo, questo generoso prodigarsi non ha impedito che molte attività nelle zone di Voltri, di Cornigliano, della Valpolcevera, della Val Bisagno e delle valli interne (Stura e Scrivia), siano state letteralmente cancellate. Poteva essere evitato con accorgimenti preventivi il disastro causato dai torrenti liguri? I tecnici rispondono di no. Infatti, per una massa d'acqua di quella mole, nè briglie, nè invasi, avrebbero potuto costituire una valida diga, capace di contenere la piena straordinaria verificatasi nei vari bacini imbriferi genovesi. A questo proposito mi pare utile ricordare i pochi precedenti, tutti di violenza e vastità molto minori: 1822, il Bisagno travolge Pontepila; 25 agosto 1842, 247 millimetri di pioggia in 10 ore; 1945, il Polcevera invade Rivarolo, Sampierdarena e Cornigliano; 19 settembre 1953, duecento millimetri in 4 ore, il Bisagno straripa inondando parte della zona sommersa nei giorni scorsi fortunatamente senza vittime e con lievi danni; 7-8 ottobre 1970, 551 millimetri in 18 ore, vale a dire la metà delle precipitazioni che cadono normalmente in un anno! Occorre appunto ricordare che a Genova la media autunnale è di 429 millimetri e quella annuale di 1.276.

Ritengo sia utile ricordare ancora come nei 35 chilometri di costa compresi tra Voltri e Nervi, si gettino in mare circa 25

torrenti ognuno dei quali raccoglie innumerevoli rii. A questo difficile equilibrio della natura, si aggiunge l'imprevidenza dell'uomo e ritengo qui doveroso denunciare la mancanza di una costante manutenzione, che ha talora trasformate parte degli alvei dei torrenti in depositi di detriti, mentre l'espansione della città verso nord, lungo le valli, ha ridotto le capacità di assorbimento delle montagne genovesi. Questa somma di concause, cui potrebbero aggiungersi altri fattori dovuti alla utilizzazione per usi di vario genere di zone goleniche, permette all'acqua piovana, non trattenuta dal terreno forestale, di scivolare velocemente a valle causando, specie nell'eccezionale circostanza che stiamo esaminando, gli immensi danni che oggi lamentiamo.

Fortunatamente, c'è stato un caso di previdenza che ha salvato da consuntivi ancora più drammatici almeno la Valpolcevera. Infatti, la sistemazione con briglie, vasche ed escavazioni dell'alveo nella parte terminale di questo torrente, anche se non ha impedito il dilagare della piena, ha attenuato la violenza delle acque dimostrando la validità dell'opera dell'uomo.

L'intervento, dovuto al Consorzio per le opere idrauliche di terza categoria del Polcevera e del Secca è stato finanziato per ora soltanto con i mezzi forniti dagli enti pubblici genovesi, dall'industria, dal consorzio autonomo del porto di Genova e dai contribuenti privati, mentre si attende che lo Stato provveda alla quota di sua spettanza, che ammonta al 70 per cento del costo delle opere e il cui impiego avrebbe consentito un condizionamento più completo dell'intero corso d'acqua. Anche questo fatto va denunciato a chi di dovere, per evitare che l'incuria aggravi situazioni già di per se preoccupanti.

Una migliore regimazione dei torrenti è anche criterio fondamentale degli interventi in tutta la Liguria per un tranquillo impiego, a fini industriali, delle poche aree di insediamento di questa regione, compresa tra mare e monti e solcata da centinaia di torrenti. Già ho detto nella premessa che gli avvenimenti che hanno causato i danni per i quali è stata necessaria l'emanazione del

decreto-legge, ora sottoposto all'esame del Senato, ebbero origine da concentrate piogge che si sono riversate in una limitata zona della Liguria, diventata epicentro di un vero e proprio ciclone. Esso interessò anche aree al di là dello spartiacque appenninico e si sono avute precipitazioni particolarmente intense anche nel basso Piemonte, per cui non sono state risparmiate le valli appenniniche a nord di Genova e la provincia di Alessandria. Il torrente Scrivia e i suoi affluenti hanno straripato in più punti causando danni a Montoggio, Casella, Busalla, Isola del Cantone e poi, più a valle, Arquata, Castelnuovo Scrivia, Guazzora e Isola Sant'Antonio. Nella zona di Arquata lo stesso corso d'acqua ha fatto crollare il ponte e causato la morte di un giovane diciottenne. Anche in Val Borbera il torrente omonimo è straripato determinando frane, crolli ed allagamenti con particolare pregiudizio per le colture.

Così è avvenuto nella parte più occidentale della zona dove corsi d'acqua come lo Stura e l'Orba hanno fatto spaventose falcidie nella zona di Masone, Campo Ligure e poi nell'Ovadese e nel Novese.

Abbiamo assistito in un batter d'occhio a trasformazioni che normalmente avvengono nel giro di un secolo e persino alla formazione di nuovi piccoli corsi d'acqua.

L'unica logica reazione alla vastità di questo sinistro è l'urgenza della riedificazione e della ripresa di funzionamento delle aziende industriali, per evitare fenomeni gravissimi di disoccupazione, ed altre manifestazioni di recessione economica.

Nel caso di calamità di queste dimensioni, l'intervento dello Stato deve quindi essere, ed è stato effettivamente, concepito come un innesco vitale stimolatore di ripresa economica, di conservazione delle attività produttive, specie di quelle sulle quali ruota la vitalità sociale delle zone colpite. Lo Stato non può assumersi il pagamento di un vero e proprio indennizzo a ciascun danneggiato. Esso non avrebbe i mezzi a disposizione per disporre che tutti i danni causati da eventi naturali vengano risarciti. Il decreto-legge si articola invece sulla necessità di concedere degli aiuti di primo intervento, di prov-

vedere ad alleviare l'onere di coloro che — spogliati di gran parte dei loro beni — dovranno ricorrere al credito, e di facilitare l'erogazione di questi crediti. Di più sarebbe stato difficile fare, nè i coraggiosi genovesi e le altre popolazioni colpite lo pretenderebbero.

## 2. — *Il bilancio dei danni a Genova e nel Piemonte.*

È ancora difficile fare un preciso bilancio delle distruzioni ma, dalla documentazione esaminata e pervenuta da molte fonti ineccepibili, possiamo tracciare un quadro almeno per i settori più importanti:

a) *Genova e Provincia.* — Il settore più provato è quello industriale dove, finora, sono stati censiti 488 stabilimenti alluvionati, appartenenti a 469 aziende con un danno intorno ai 51,5 miliardi. Sono cifre provvisorie che possono essere suscettibili di aumento dato che gli accertamenti proseguono, specie per i danni indiretti, connessi con la lunga interruzione dell'attività prevista per numerosi impianti.

Le aziende a partecipazione statale comprese in questo elenco sono 17, ed a esse vanno imputati danni per circa 29 miliardi, da suddividersi in 21 stabilimenti sinistrati in diversa misura. L'occupazione assicurata dal complesso di tutte queste grandi, medie e piccole imprese è di oltre 53 mila dipendenti.

Dall'esame delle 6.500 domande di risarcimento *una tantum* pervenute a tutt'oggi dalle aziende artigiane commerciali ed alberghiere del Comune capoluogo (mancano quindi tutte le altre zone della Provincia), si può calcolare un danno di 45 miliardi cui occorrerà aggiungere quello dei grandi empori (Upim, Standa, Frette, Richard-Ginori, Oddone, Morassutti, eccetera) che incrementeranno molto sensibilmente questo importo. In effetti, le aziende commerciali ed artigiane colpite assommeranno, a consuntivi fatti, a circa 8.000 (di cui 3 mila circa artigiane con una incidenza di 10 miliardi sulle cifre citate).

Per il comparto del commercio estero si può dire che tre aziende, da sole, hanno subito danni per 1,8 miliardi.

Mancano precise valutazioni per il settore dei trasporti e servizi — i cui danni sono per ora calcolati sui 5-6 miliardi — e per l'agricoltura (8 miliardi) in fase di approfondimento.

Emerge, quindi, un quadro veramente preoccupante se si pensa che non sono state qui considerate le perdite di patrimoni immobiliari (case private, condomini), quelle dei singoli cittadini, quelle vastissime subite dalle pubbliche amministrazioni (strade, mezzi di trasporto, impianti, scuole, musei, eccetera).

Basti considerare che la superficie interessata dall'alluvione nella provincia di Genova è superiore ai 5 mila ettari di territorio urbano, di fondovalle e montano.

b) *Provincia di Alessandria.* — Nelle valli Scrivia, Borbera, Sisola, Orba e Stura, decine di comuni hanno dovuto combattere contro le acque dilaganti. I danni più cospicui sono da attribuire alle colture agricole e alle opere pubbliche. Queste ultime hanno fatto registrare un computo che si avvicina ai 3 miliardi di cui 1,3 per opere stradali, fognature, edifici pubblici e privati, ed 1,7 miliardi per opere idrauliche in corsi d'acqua classificati o meno. I danni all'agricoltura sono stimati, per ora, entro i 100 milioni.

## 3. — *Le calamità naturali del 1970 in altre zone d'Italia.*

Un'altra grave sciagura che ha colpito in questi mesi l'Italia sono state le trombe d'aria di straordinaria violenza che si sono abbattute, il 21 agosto, su alcuni comuni della provincia di Rovigo e, l'11 settembre, su numerosi comuni delle province di Padova e Venezia.

Anche se qui, per fortuna, i danni non sono paragonabili a quelli sofferti da Genova, si tratta comunque di fenomeni che hanno provocato 37 morti (uno in provincia di Rovigo, uno in provincia di Padova e 35 in provincia di Venezia) e centinaia di fe-

riti nonchè danni ingentissimi alle cose. In provincia di Rovigo la tromba d'aria ha investito tre comuni (Gaiba, Stienta e Castel Guglielmo) per una fascia larga oltre un chilometro e lunga venti, mentre nelle province di Padova e Venezia la tromba d'aria ha segnato come una grande autostrada che parte dai colli Euganei e arriva al lido di Jesolo. In queste due ultime province, risultano colpiti i comuni di Teolo, Abano Terme, Selvazzano, Cervarese S. Croce, Albignasego, Padova, Ponte S. Nicolò, Saonara in provincia di Padova; Campagnalubia, Vigonovo, Fossò, Dolo, Caponovara, Venezia e Mira in provincia di Venezia.

Nel Padovano, oltre duecento abitazioni sono state più o meno danneggiate e alcune distrutte, trenta industrie colpite con danni valutati ad oltre 2 miliardi e mezzo. Nel Veneziano la tromba d'aria è piombata su Sant'Elena alla velocità di oltre 200 chilometri orari provocando danni, che solo qui sono stati valutati intorno ai 2 miliardi e mezzo; si è poi infranta su Punta Sabioni e sul *camping* di Cà Savio provocando, tra l'altro, i 21 morti di un vaporetto del servizio urbano lagunare e i 12 morti nel campeggio a Cà Savio. Nel Polesine la tromba d'aria ha inferto un duro colpo alle colture ortofrutticole, ha abbattuto o seriamente danneggiato 143 case di civile abitazione, oltre a due fabbricati destinati a scuole elementari e due asili.

I comuni del Padovano e del Veneziano colpiti dalla tromba d'aria hanno usufruito, finora, di contributi di primo intervento tratti dal fondo di riserva del Ministero degli interni, ma tali aiuti sono insufficienti per cui è prevista la possibilità di ottenere alcune delle provvidenze previste dal decreto-legge di cui si chiede la conversione. Così dicasi per i comuni della provincia di Rovigo, che però non hanno finora usufruito neppure dei contributi del fondo di riserva del Ministero dell'interno.

Anche quanto è avvenuto nelle Marche non può certamente esser passato sotto silenzio: il 15 ottobre 1970, a seguito di un violento nubifragio, abbattutosi sui comuni di San Benedetto del Tronto ed Acquaviva Picena, in provincia di Ascoli, si è verificato

lo straripamento del torrente Albula per un tratto di circa 3 chilometri. Le acque melmose hanno sommerso la metà del centro urbano di San Benedetto del Tronto.

I danni causati dall'alluvione, sono ingenti: sono andate completamente distrutte o notevolmente danneggiate numerose attrezzature pubbliche d'interesse primario, fognature, strade ed impianti di pubblica illuminazione. Hanno, altresì, riportato notevoli danni numerosi edifici privati, industrie, negozi, attività commerciali varie, appezzamenti agricoli, nonchè attrezzature e beni pubblici, in particolari comunali. Occorre aggiungere che l'alluvione ha causato un morto e decine di feriti.

Sono necessarie opere di primo intervento, per le quali sono stati interessati i Ministeri competenti; in particolare esse devono essere dirette verso un sostegno tangibile nei confronti di migliaia di persone colpite dall'alluvione, mentre deve essere iniziata un'azione di ripulitura del torrente, di arginature in cemento, con briglie in calcestruzzo lungo tutto il corso del torrente Albula. È ovvio, altresì, che si deve procedere ad una sistemazione idraulico-agrafia di tutto il vasto bacino imbrifero del torrente in questione.

Da un primo sommario esame si calcola che i danni subiti dalle attrezzature private ammontano a circa 1 miliardo e mezzo, mentre i danni alle attrezzature pubbliche sopraelencate si fanno ascendere ad almeno 4 miliardi.

Purtroppo, la dolorosa elencazione non è ancora terminata: nello stesso periodo, anche in numerosi comuni delle Puglie si sono registrati inondazioni ed allagamenti che, se sono stati di minori dimensioni, non per questo meritano una minore sollecitudine da parte dei pubblici poteri.

#### 4. — *Problemi generali derivanti dal ripetersi delle calamità naturali.*

La drammatica periodicità con la quale, nell'Aula del Senato, si aprono discussioni sui danni che le piogge autunnali provocano nel nostro Paese, costituisce indubbiamente

motivo di riflessione sulle condizioni ambientali nelle quali si svolge la vita sociale dell'Italia. Il tema della difesa del suolo è troppo vasto e dibattuto per poter essere affrontato qui in modo approfondito. Non si può tuttavia fare a meno di accennare, sia pur brevemente, ad alcuni aspetti di esso.

Com'è noto, le Commissioni 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> del Senato stanno conducendo una indagine conoscitiva sulla difesa del suolo: a questo proposito merita di essere ricordata la lettera del nostro Presidente, onorevole Fanfani, il quale già fin dall'inizio del 1969 esprimeva il suo apprezzamento per l'ampio ed approfondito studio che le Commissioni si accingevano ad intraprendere sull'argomento, di fondamentale importanza per il nostro Paese, e, concludendo, diceva: « Lo scopo finale deve essere quello di esprimere al Governo stimoli ed utili suggerimenti per l'adozione di iniziative governative o parlamentari in ordine a provvedimenti legislativi di urgenza, con provvedimenti organici di pronto soccorso per situazioni di emergenza ».

L'esperienza che abbiamo acquisita in questa dolorosa materia attraverso le tristi vicende degli anni passati — mi riferisco ai casi del Vajont, di Agrigento, alle alluvioni della Toscana del 1966, del Piemonte del 1968, al terremoto di Sicilia — fanno sentire vivissima l'esigenza di una rapida discussione da parte del Parlamento di un provvedimento organico che regoli gli interventi e le provvidenze da attuarsi in casi del genere.

È questa un'esigenza che riposa non tanto sulla considerazione, pure importante, di evitare al Parlamento e al Governo un lavoro ricorrente e sovente convulso, connesso con l'emanazione e la conversione di decreti-legge susseguenti a calamità, quanto su un motivo di reale democrazia. Una legge organica, infatti, oltre a consentire la predisposizione di strumenti d'intervento, rapidi ed efficienti, fornirebbe anche ai cittadini colpiti la certezza di ciò che li attende, di quello che sarà fatto per loro da parte dei pubblici poteri.

Un altro aspetto importante del ripetersi delle calamità naturali deriva dal fatto che l'opera dello Stato in ogni occasione, anche con diverse difficoltà, si è dimostrata tem-

pestiva nel riparare i danni ed a provvedere con opportune leggi alla ripresa economica delle zone colpite, ma è stata carente per quanto riguarda l'eliminazione delle cause.

Mi permetto di richiamare all'attenzione degli onorevoli colleghi, in modo succinto, i motivi che, secondo il parere dei tecnici, determinano tali sciagure.

Il primo è da ricercarsi nella configurazione geografica delle formazioni montagnose, dei bacini, dei bacini montani, dei torrenti che, ampi e svasati in alto, stretti ed angusti in basso, hanno caratteristiche tipicamente torrenziali con notevoli oscillazioni di portata.

Mancando la difesa efficiente del manto pedologico, costituito dal bosco e dal pascolo, l'afflusso meteorico provoca diminuzioni costanti della vegetazione con conseguente denudazione della montagna. La situazione economica inoltre è delle più sfavorevoli per la diminuzione costante del reddito fondiario che accentua l'esodo delle popolazioni verso i centri industriali, per cui si determinano condizioni di depressione.

Ciò aggiunge, alle condizioni naturali, la mancanza dell'opera dell'uomo che in un recente passato provvedeva ad incanalare, secondo le linee di livello, le acque meteoriche e ad eseguire l'imbrigliatura delle acque nei tratti di forte pendenza, diminuendone così la velocità e riducendo la violenza e la portata delle piene dei torrenti ed il trasporto dei materiali solidi.

Le opere idraulico-forestali finora realizzate, data la limitata entità dei fondi messi a disposizione, sono state eseguite là ove si sono manifestati movimenti franosi interessanti gli abitati e le principali vie di comunicazione stradale.

Gli effetti che sono derivati per la presenza di tali opere sono limitati e proporzionati ai modesti interventi attuati ed insufficienti ad attenuare il disordine della situazione idraulica forestale.

Permanendo tale assurda situazione, onorevoli colleghi, rischiamo ancora altre volte di doverci riunire per esaminare provvedimenti legislativi a favore delle zone che saranno colpite dalle alluvioni ed esiste la possibilità che ai miliardi di danni già subiti

dalle popolazioni altri miliardi dovranno ancora sommarsi e altri miliardi dovrà spendere lo Stato per risanare le ferite che ogni autunno potrà provocare.

Non è assolutamente accettabile tale situazione irrazionale: non si può all'infinito procedere rappezzando i danni, non preoccupandosi di eliminare le cause del male. Con i miliardi già spesi per ripristinare, si sarebbe potuto invece opportunamente risanare.

Mi pare che sia giunto il tempo di dare una reale soluzione al problema, creando uno strumento il più possibile snello e svincolato che, unicamente inteso a realizzare il compito assegnatogli, e con una adeguata partecipazione degli enti locali, possa servire ad una programmata esecuzione delle opere necessarie.

È quindi giusto sollecitare il Governo a realizzare nel minor tempo possibile quegli strumenti che mi sono permesso di indicare, affinché la difesa del suolo non sia più una enunciazione, ma si traduca in realtà.

Quanto dichiarato dal Sottosegretario ai lavori pubblici, in occasione della discussione in 5ª Commissione, a proposito dello stanziamento di 30 miliardi per la sistemazione idraulica dei torrenti a Genova ci ha soddisfatto, come ci ha soddisfatto la notizia riportata dalla stampa dello stanziamento di 5 miliardi per la sistemazione del Belbo. Merita anche di essere menzionato quanto si afferma nella relazione De Marchi sui lavori e sulle previsioni di stanziamento in favore della Liguria. Ci auguriamo che questi lavori inizino al più presto al fine di apportare un po' di tranquillità a quelle popolazioni.

##### 5. — *Le provvidenze del decreto-legge.*

Considerata la situazione che si è venuta a creare a seguito dell'alluvione ed esaminate le cause ed i danni subiti dalla Regione passiamo ora all'esame delle misure adottate dal decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723.

Gli interventi da esso previsti ricalcano, in linea di massima e con le varianti sugge-

rite dalla diversità delle situazioni, quelli a suo tempo disposti a favore dei territori del Piemonte, colpiti dalle stesse calamità naturali nell'autunno del 1968.

Innanzitutto, si è ritenuto opportuno con l'articolo 5 di disporre l'immediata sospensione dei termini aventi rilevanza fiscale e ciò, con riferimento, sia ai termini di decadenza sia a quelli di prescrizione.

Una adeguata normativa, contenuta nell'articolo 6, consente al Ministro delle finanze, in base ad una potestà conferitagli dalla legge, di sospendere la riscossione, fino al 30 giugno 1971, delle imposte dirette nonché di altre imposte comprese nella sfera di applicazione dei tributi locali, fino all'imposta sugli incrementi di valore per le aree fabbricabili, ai contributi e a tutte le addizionali ai predetti tributi.

È da notare che il diritto alla sospensione del pagamento di tali tributi erariali e locali è stato esteso con determinati limiti di danneggiamento anche ai soggetti che, pur avendo il domicilio fiscale in comuni diversi da quelli colpiti dalle calamità naturali, tuttavia svolgono una attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile proprio nei comuni danneggiati.

La stessa procedura intesa a concedere la sospensione è ispirata a criteri di larga semplicità e di facile applicazione.

Le potestà concrete sono state attribuite agli uffici periferici del Ministero delle finanze, quali le intendenze di finanza (art. 7), gli uffici tecnici erariali e gli uffici distrettuali delle imposte dirette (art. 9). Questo consente una rapidità di intervento, che sarebbe molto più ridotta ove fosse stata attribuita ad organi centrali del Ministero delle finanze.

Una normativa abbastanza dettagliata, che ha quasi il valore di un compendio regolamentare, precisa, nell'articolo 10, le modalità per la riscossione, a suo tempo, delle imposte di cui la sospensione è stata stabilita con il decreto sottoposto all'approvazione, ai fini della conversione in legge.

Ritengo di dover richiamare all'attenzione degli onorevoli senatori che le ragioni di giustizia tributaria hanno giustamente



indotto a porre sullo stesso piano sia i soggetti danneggiati non tassabili in base al bilancio sia quelli tassabili in base al bilancio, e che, anche per quanto concerne lo sgravio dei tributi locali, la procedura proposta consente una sollecita definizione delle pratiche.

Sulla base dell'esperienza purtroppo altrettanto dolorosa del Vajont, si è ritenuto, nell'articolo 11, di riproporre le stesse esenzioni che furono disposte in quella triste circostanza e ciò tanto ai fini dell'imposta di bollo quanto del tributo di registro, delle imposte ipotecarie, delle tasse sulle concessioni governative, del diritto di scritturato catastale, dell'imposta generale sull'entrata per tutti gli atti e contratti occorrenti al ripristino delle opere distrutte o danneggiate dalle calamità naturali.

Altrettanto degna di essere sottolineata è la esenzione, riconosciuta dall'articolo 13, per tutte le erogazioni in denaro o in natura di beni e servizi a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali, che hanno determinato l'adozione delle misure eccezionali contenute nel provvedimento che ci interessa.

Alle norme in materia tributaria seguono quelle riguardanti gli interventi di pronto soccorso: poichè tali disposizioni sono quelle che maggiori modificazioni hanno subito dal dibattito in Commissione, mi sia consentito rinviarne l'esposizione alla parte dedicata ai lavori della Commissione stessa.

Viene poi un complesso di provvidenze di carattere straordinario intese a favorire la rapida ripresa della normale attività nelle diverse zone colpite.

Nel quadro dei predisposti interventi, vanno sottolineate particolarmente le provvidenze di carattere assistenziale che interessano gli enti locali mediante stanziamenti da effettuarsi sullo stato di previsione dell'Amministrazione dell'interno per l'anno finanziario 1970.

Con tali assegnazioni si tratta di adoperare uno strumento di rapidissima immediata attuazione, che, come è noto e come si è visto in tutte le precedenti calamità, è oltremodo utile ed essenziale per sopperire

agli immediati bisogni delle popolazioni colpite e al ripristino di tante situazioni che incidono e consentono la riattivazione della vita civile delle popolazioni. Non vi è dubbio che nella situazione determinatasi gli aiuti di carattere economico alle popolazioni interessate sono da considerarsi i più utili per far fronte alle prime immediate necessità.

Provvedendo all'integrazione dei bilanci degli ECA, l'articolo 15 consente la possibilità di intensificare l'assistenza generica che ovviamente nella gravissima situazione che è venuta a determinarsi tra la popolazione, richiede maggiori e più cospicue disponibilità. Ma, anche su questa disposizione, avremo occasione di tornare.

L'articolo 18 prevede poi l'erogazione di un contributo a fondo perduto fino a lire 500.000 — in analogia a quanto è stato operato in occasione di altre calamità — a favore dei capi famiglia che abbiano perduto vestiario, o biancheria o mobili e suppellettili della abitazione e che non risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare per il periodo di imposta 1970 per un imponibile superiore a lire 1.500 mila; per la concessione e la corresponsione del contributo è autorizzata la spesa di lire 700 milioni che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno 1970. La procedura per la erogazione del contributo è piuttosto spedita e consente al danneggiato di ricevere un aiuto tangibile per fronteggiare le necessità della propria famiglia.

Prima di passare ad illustrare le provvidenze per i lavoratori, è opportuno precisare che tali provvidenze, al pari di quelle successive riguardanti il credito agevolato, saranno localizzate tramite un decreto del Presidente del Consiglio (che dovrà sentire le Province interessate), essendo prevista la sola condizione che le zone di applicazione dovranno esser state danneggiate nei soli mesi di agosto, settembre e ottobre 1970. Si tratta di un meccanismo assai snello che consentirà di provvedere in tutte le zone del Paese colpite nell'arco temporale suindicato.

Le provvidenze per i lavoratori (art. 17), vengono espresse attraverso una serie di ri-

chiami legislativi il cui contenuto si può così riassumere:

a) aumento dell'indennità ordinaria di disoccupazione da lire 400 a lire 800 per 90 giorni prorogabili, tranne che per i lavoratori agricoli, a 180 giorni;

b) anticipazione a carico dell'INPS di lire 90.000, in favore dei lavoratori autonomi che abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi calamitosi di cui si è detto;

c) sospensione della riscossione della rata di ottobre 1970 dei ruoli esattoriali concernenti i contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e per l'ENAOLI, per l'assicurazione contro le malattie, da parte degli artigiani e dei commercianti delle zone colpite dalle alluvioni;

d) esonero dal pagamento dei contributi dovuti per le assicurazioni indicate al punto precedente, limitatamente alla rata di ottobre 1970 nei confronti dei lavoratori autonomi che abbiano subito gravi danni per effetto delle alluvioni (coltivatori diretti, artigiani e commercianti);

e) la corresponsione dell'integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione agli impiegati, agli operai ed agli apprendisti delle aziende artigiane nonché agli impiegati ed agli apprendisti delle aziende industriali sospesi dal lavoro in dipendenza degli eventi calamitosi. La predetta integrazione salariale può essere corrisposta, a carico della Cassa integrazione guadagni per un periodo di tre mesi con possibilità di proroga fino a sei o nove mesi;

f) la corresponsione di una rendita a carico dello Stato, da versarsi tramite lo INAIL, in favore dei cittadini rimasti invalidi in conseguenza degli eventi calamitosi nonché in favore dei superstiti dei deceduti a causa degli eventi medesimi;

g) l'assunzione da parte dello Stato, nel limite di spesa di lire 1,4 miliardi, degli oneri derivanti dalle provvidenze previste dall'articolo 17.

Anche per le norme concernenti il credito agevolato (artt. 20 e 21) si è fatto riferimento a collaudati precedenti.

In particolare, per quanto riguarda l'azione del Mediocredito centrale volta a finanziare il ripristino e il miglioramento delle attività economiche sinistrate, le disposizioni di precedenti decreti-legge hanno consentito di rispondere in pieno alle aspettative. Pertanto, il Governo ha affidato nuovamente al Mediocredito centrale l'opera di finanziamento per la ricostruzione delle scorte, delle attrezzature e degli impianti delle aziende che operano nei settori industriali, commerciale, turistico, alberghiero, dello spettacolo e dei liberi professionisti. Per le imprese artigianali e per l'agricoltura interverranno, come è noto, altri enti e organismi.

L'intervento del Mediocredito centrale si concretterà nell'erogazione di crediti agevolati; in altri termini il Mediocredito centrale finanzierà le domande di mutuo che le imprese sinistrate presenteranno agli istituti di credito primari.

Il finanziamento non è sottoposto ad alcuna limitazione per quanto riguarda le cifre globali dell'intervento. Vale a dire, tutte le imprese sinistrate, individuali e collettive, saranno finanziate. Per la singola impresa sinistrata l'importo del finanziamento varierà in funzione di particolari esigenze e situazioni. Partendo dal minimo del danno subito, l'entità del singolo finanziamento potrà aumentare in funzione della ragionevolezza economica dei piani di ristrutturazione e di miglioramento degli impianti produttivi e delle attrezzature.

In linea di massima, i finanziamenti potranno essere dell'ordine di 1,7 milioni per i professionisti. Tale somma è elevabile fino al massimo di 20 milioni in relazione al tipo di attrezzatura necessaria per svolgere la libera professione.

Per le aziende commerciali il limite massimo del finanziamento è di 100 milioni. Gli organi che approvano il finanziamento possono però derogare da questo importo massimo in relazione alla particolare natura dell'attività commerciale. Ad esempio, il limite di lire 100 milioni non può essere sufficiente per le imprese che operano nel campo del commercio con l'estero. Per le aziende indu-

striali, turistiche ed alberghiere non è previsto alcun limite di finanziamento. Per queste aziende vale il criterio dell'entità del danno subito e il grado di miglioramento delle attrezzature e degli impianti, da valutarsi, come detto in precedenza, sulla base di una ragionevolezza economica dei piani di ristrutturazione.

La garanzia sui crediti concessi è di natura sussidiaria, vale a dire le imprese sinistrate debbono presentare comunque le loro garanzie, ma se queste non esistono oppure sono insufficienti il finanziamento è ugualmente accordato. In tal caso interviene la garanzia sussidiaria dello Stato nei confronti degli istituti che hanno concesso il finanziamento.

Per quanto riguarda l'articolo 21, le imprese e le aziende ammesse a beneficiare del credito agevolato usufruiranno del contributo agli interessi sui mutui contratti. L'articolo si richiama alle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, in base alle quali l'impresa sinistrata che richiede il mutuo agevolato paga soltanto il tasso di interesse stabilito dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Tale tasso dovrebbe essere contenuto tra il 3 e il 4 per cento.

Concludono il decreto-legge le norme riguardanti le case per i lavoratori (artt. 22 e 23).

Rispetto al decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, lo schema proposto per i fatti alluvionali del 1970 contiene 2 norme di carattere permanente che prevedono le possibilità per la GESCAL in caso di distruzione o danneggiamento di costruzioni da essa effettuate, dovuti a calamità naturali o ad altri sinistri causati da forza maggiore, la possibilità di un intervento per il ripristino delle opere danneggiate.

Viene inoltre prevista la possibilità di assegnare ai lavoratori rimasti privi di alloggi nuove case e di provvedere a spese della GESCAL ad una temporanea sistemazione alloggiativa dei sinistrati fino al ripristino della abitabilità degli alloggi.

6. — *Le modifiche al decreto-legge introdotte dalla Commissione.*

La Commissione finanze e tesoro, in una serie di lunghe e faticose sedute, ha apportato al decreto-legge emanato dal Governo una serie di emendamenti alcuni dei quali di notevole rilievo, altri di portata minore, ma tutti certamente volti a migliorare le provvidenze inizialmente previste sia nel senso di ampliare i benefici e le modalità di ammissione agli stessi, sia in quello di aumentare gli stanziamenti posti a disposizione per l'opera di assistenza e di ricostruzione.

Per quanto riguarda la parte attinente alla sospensione dei termini nei Comuni delle provincie di Genova e di Alessandria, la modifica di maggiore rilievo è stata quella introdotta all'articolo 1 che prolunga la sospensione dei termini dal 7 novembre 1970 al 30 giugno 1971. A tale modifica è connessa anche la soppressione dell'articolo 2, in quanto la Commissione ha ritenuto che la determinazione di una data fissa, sufficientemente lontana dagli eventi calamitosi, fosse preferibile per i cittadini, che dalle dolorose circostanze dell'alluvione saranno indotti ad avvalersi della sospensione stessa, al sistema previsto dal decreto che concedeva il prolungamento della sospensione soltanto in seguito a pronuncia del Pretore.

In materia di agevolazioni tributarie la Commissione ha introdotto, al secondo comma dell'articolo 6, una disposizione favorevole delle società cooperative e i loro consorzi, per i quali il limite di danni conseguenti all'alluvione, per essere ammessi al beneficio della sospensione della riscossione delle imposte nel caso di imprese aventi domicilio fiscale in Comuni non colpiti, dal 70 al 50 per cento. Inoltre, sempre in tema di agevolazioni tributarie, l'altra modifica introdotta dalla Commissione è quella di usare, all'articolo 8 una maggiore larghezza circa le penalità dovute per intempestiva registrazione di atti, larghezza che si riferisce tanto alla registrazione successiva quanto all'ampliamento del periodo in cui può essere verificata la scadenza dei tempi che dà

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

luogo al pagamento della penalità. Questa norma, che costituisce una novità rispetto ai precedenti interventi conseguenti a calamità naturali, appare particolarmente realistica in quanto tiene conto del perdurare della situazione di grave disagio che si verifica in occasione degli eventi calamitosi, anche al di là dei giorni in cui la calamità stessa si verifica.

Una ulteriore modifica, a favore delle imprese colpite dall'alluvione è quella introdotta dall'articolo 10-bis che consente alle stesse imprese il ricorso all'articolo 112 nel testo unico delle imposte dirette, il quale consente la compensazione tra perdite e utili di diversi esercizi, anche quando si tratti di società che, a norma della legislazione vigente, siano costituite in forma tale da non poter effettuare la compensazione.

Altro importante beneficio è quello riguardante l'aumento del numero delle rate nelle quali sarà effettuato il recupero delle imposte e tasse sospese, numero che da 12 è stato portato a 18. Ciò consentirà, per tutti i contribuenti, un minor sacrificio e conseguentemente favorirà anche la ripresa economica.

Rifacendosi anche a precedenti interventi susseguenti a calamità naturali la Commissione ha introdotto con l'articolo 13-bis il compenso agli enti locali delle minori entrate fiscali derivati da sgravi fiscali e da riduzione dei redditi patrimoniali degli enti locali stessi in conseguenza degli eventi calamitosi. Questo è apparso un giusto riconoscimento ai danni subiti dai Comuni e dalla Provincia di Genova, i quali trovano altresì un notevole sussidio nelle disposizioni modificative introdotte dalla Commissione all'articolo 15, che vengono proprio incontro ad esigenze espresse dagli stessi enti locali delle zone colpite. Infatti, con quest'ultima norma, si pongono a disposizione degli enti locali, per il ripiano dei bilanci degli ECA, 1.800 milioni e, per contributi e sovvenzioni ai Comuni e alle Province per eventi eccezionali, 5.000 milioni. Si tratta di disponibilità notevoli, che vengono immediatamente poste a disposizione delle amministrazioni locali al fine di fronteggiare, con la maggiore sensibilità che esse posseggono

per le esigenze delle popolazioni rispetto agli organi dello Stato, le conseguenze dei disastrosi avvenimenti. È da sottolineare, in questa norma, l'accento — introdotto tenendo conto di richieste dell'opposizione di sinistra — alla utilizzazione dei fondi per le esigenze abitative delle famiglie rimaste senza tetto: grazie a tale richiamo, gli enti locali potranno provvedere, con ricorso agli strumenti che appariranno di volta in volta più opportuni, a dare rapida sistemazione alle famiglie rese senza tetto dall'alluvione.

Ma la parte che rispetto alla stesura originaria del decreto-legge ha subito — come si è detto — le modificazioni più sostanziali è quella riguardante gli interventi di pronto soccorso e la ricostruzione di opere pubbliche e degli abitati, (articoli da 14 a 14-duodecies).

Per quanto concerne il pronto soccorso (che nella struttura del decreto-legge assorbiva indifferenziatamente tutti gli stanziamenti del settore dei lavori pubblici) la Commissione, aderendo ad una serie di proposte del Governo, ha disposto stanziamenti sia per i lavori più urgenti, sia per il ripristino delle comunicazioni sulle strade statali e per i collegamenti viari provvisori delle zone sinistrate sia, infine, per la sola provincia di Genova ed in misura limitata, al ripristino delle opere di difesa marittima dell'abitato. Sotto questo ultimo profilo, l'esiguità dello stanziamento (articolo 14-ter) sottolinea il carattere di primo e più urgente intervento della disposizione.

Per quanto riguarda le opere pubbliche e gli abitati, la Commissione ha sostanzialmente riprodotto le disposizioni già collaudate in seguito alle precedenti calamità naturali verificatesi negli ultimi anni nel nostro Paese. Va sottolineato in questo settore il notevole sforzo finanziario compiuto dal Governo il quale ha aumentato gli stanziamenti in misura sostanziale, in modo tale che la ricostruzione ed il restauro degli edifici e degli abitati danneggiati appare sufficientemente assicurato. D'altra parte, non si deve dimenticare che quello attualmente all'esame è un provvedimento che, per quanto si presenti in veste organica, non pretende di risolvere integralmente i problemi sorti in

conseguenza dell'alluvione, i quali potranno essere affrontati in un secondo momento, ed anche, eventualmente, con maggiori disponibilità.

Nelle successive parti del provvedimento la Commissione si è dichiarata sostanzialmente a favore del testo del decreto-legge, muovendo dalla considerazione che si tratta di norme collaudate dall'esperienza e che hanno fatto sostanzialmente buona prova nelle precedenti occasioni. Tuttavia la Commissione, soprattutto per questo tipo di provvidenze, non ha ignorato le richieste che si sono levate dalle zone colpite, soprattutto attraverso incontri non formali del relatore e della Commissione stessa con delegazioni di organismi e categorie provenienti dalle zone alluvionate. In particolare, la Commissione ha inteso l'esigenza di una maggiorazione del contributo a fondo perduto concesso ai capi famiglia rispetto a quello versato in precedenti occasioni. Tale richiesta, che appare fondata sulla considerazione del mutato valore della moneta negli ultimi anni, si è peraltro scontrata con le necessità di bilancio fatte presenti dal Governo, e rese tanto più credibili dalla buona volontà che lo stesso Governo ha manifestato per altri tipi di interventi. Del resto una ulteriore riprova di tale buona volontà il Governo l'ha fornita anche per quanto riguarda le norme delle quali ci stiamo occupando. Infatti, con l'introduzione dell'articolo 21-bis la Commissione ha recepito l'istanza proveniente da una delle categorie più duramente colpite dall'alluvione, quella artigiana, introducendo uno stanziamento di un miliardo per il concorso statale nel pagamento degli interessi tramite l'Artigianocassa.

In conseguenza delle numerose modifiche apportate al decreto dalla Commissione e ai miglioramenti delle provvidenze, con conseguente aumento di stanziamenti, anche la norma riguardante la copertura della spesa ha subito delle modificazioni. Sotto questo aspetto, anzi, la Commissione ha fatto una espressa riserva di coordinamento, per consentire l'effettuazione dei calcoli e controlli occorrenti per la quadratura tra le spese disposte dal decreto-legge e i mezzi di copertura. In tale sede il relatore, con l'assenso del Presidente della Commissione, ha accolto un

suggerimento del Governo che ha determinato lo spostamento di lire 1 miliardo e mezzo dall'esercizio 1970 — ormai prossimo alla conclusione — agli esercizi 1971 e 1972 in ragione, rispettivamente, di un miliardo e di 500 milioni (relativamente agli interventi dell'articolo 14-*quater*). In conseguenza di tale aggiustamento, l'onere complessivo per l'anno 1970 ammonta a 21 miliardi e a 10 miliardi quello per il 1971, somme delle quali è assicurata la piena copertura dallo stesso articolo 25.

#### 7. — *Le provvidenze per l'agricoltura delle zone colpite.*

A differenza di altri analoghi provvedimenti, quello oggi al nostro esame non contiene provvidenze per il settore agricolo che pure ha subito danni non indifferenti. Non si tratta però di una dimenticanza; l'apparente lacuna è dovuta alla entrata in vigore della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

Essa disciplina, in caso di calamità naturali:

le azioni di pronto intervento per sovvenire alle più immediate esigenze delle aziende agricole per il ripristino delle strutture fondiarie, aziendali ed interaziendali;  
la ricostruzione o la riparazione delle strutture aziendali ed interaziendali;

la provvista dei capitali per la conduzione aziendale e per la estinzione di passività;

la reintegrazione dei capitali di conduzione non ricostituibili per effetto delle calamità;

le agevolazioni fiscali e tributarie.

#### a) *Pronto intervento.*

Le disposizioni riguardano la concessione di sovvenzioni, rispettivamente, per la reintegrazione delle anticipazioni colturali perdute, per la reintegrazione delle scorte vive o morte, per le urgenti riparazioni ai fabbricati rurali.

Per le anticipazioni colturali, è prevista la concessione, a favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative agri-

cole, di una sovvenzione fino alla misura massima di lire 60 mila per ettaro.

Per le scorte vive o morte a favore dei conduttori di aziende agricole che abbiano subito danni nella dotazione aziendale in misura superiore al 20 per cento del loro valore, sono previste sovvenzioni di primo intervento sino al 30 per cento del danno subito per le scorte vive e sino al 20 per cento per le scorte morte.

Tali aliquote sono elevate rispettivamente al 40 per cento e al 30 per cento per i coltivatori diretti, anche se associati in cooperative, per le cooperative di conduzione agricola, nonchè per i coloni ed i mezzadri, per le quote di loro spettanza.

Per le urgenti riparazioni ai fabbricati rurali danneggiati è prevista una sovvenzione nell'ammontare di lire 400 mila elevabili a lire 500 mila per i coltivatori diretti, singoli od associati e per le cooperative di conduzione agricola.

La sovvenzione può essere parimenti accordata per le case di proprietà di coltivatori diretti, situate fuori dell'azienda, in centro abitato, alla condizione che la famiglia del coltivatore risieda stabilmente e non abbia altra abitazione sul fondo.

#### b) *Interventi per il ripristino delle strutture.*

Per il ripristino delle strutture agrarie e fondiari di interesse aziendale e di carattere interaziendale e per la ricostituzione delle scorte vive e morte si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni.

Detti interventi possono essere attuati nelle zone previamente delimitate ai sensi dell'articolo 2 della legge istitutiva del Fondo di solidarietà e consistono nella concessione di contributi in conto capitale nelle spese occorrenti per la esecuzione di opere e di lavori di ripristino, nonchè per la ricostituzione delle scorte.

Circa la misura percentuale dei contributi per il ripristino delle strutture sono previste le seguenti aliquote massime:

- 80 per cento per le piccole aziende;
- 65 per cento per le medie aziende;
- 50 per cento per le grandi aziende.

In concreto, gli organi tecnici avranno cura di graduare la misura del contributo in rapporto alla gravità del danno sofferto, nel rispetto della differenziazione disposta dalla legge per i tre tipi di aziende sopra indicati.

Per la rimozione e trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili le aliquote di contributo sono elevate al 55, al 71,5 e all'88 per cento, rispettivamente, per le grandi, medie e piccole aziende.

È previsto, inoltre, che quando i rifiuti alluvionali assumono particolari dimensioni e richiedono interventi di notevole impegno, la spesa per la loro rimozione è a totale carico dello Stato.

Sono assunte a totale carico dello Stato anche le spese per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico, nonchè delle reti idrauliche e degli impianti irrigui a servizio di più aziende, ancorchè non ricadenti in comprensori di bonifica.

#### c) *Ricostituzione dei capitali di conduzione.*

Le agevolazioni per la ricostituzione dei capitali di conduzione costituiscono l'elemento fondamentale delle modifiche arretrate con la istituzione del fondo di solidarietà alla legge-quadro n. 739, essendosi inteso sovvenire alle specifiche esigenze di sostegno e di ripresa di unità produttive basate su ordinamenti colturali specializzati, fortemente intensivi.

I benefici previsti per la ricostituzione dei capitali di conduzione, che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto si articolano in due distinte direttrici:

la prima, con una specifica priorità a favore dei coltivatori diretti, si indirizza in via generale a tutte le aziende che abbiano riportato danni nelle produzioni di pregio in misura tale che ne risulti compromesso il bilancio economico;

la seconda prevede specifici interventi per i coltivatori diretti, singoli od associati, le cui aziende abbiano subito un danno non inferiore al 60 per cento della produzione lorda globale.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1) La disposizione di generale applicazione prevede:

la concessione di prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, fruente del concorso statale nel pagamento degli interessi con un tasso di favore a carico delle ditte prestatarie nella misura ridotta dello 0,50 per cento. Resta a carico dello Stato la differenza tra il tasso globale ed il predetto tasso di favore dello 0,50 per cento;

l'accollo da parte dello Stato del rimborso di una quota-parte, pari al 40 per cento del capitale originariamente mutuato, mediante la concessione agli Istituti di credito ed Enti finanziatori di un contributo annuo costante per l'intera durata dell'ammortamento nella misura di lire 8 per ogni 100 lire di capitale dato a prestito.

2) Le provvidenze specifiche a favore dei coltivatori diretti, prevedono, in alternativa con i prestiti e per gli stessi scopi, contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per un importo — graduato in relazione al danno — non superiore alle 500 mila lire.

d) *Prestiti per le necessità della conduzione aziendale e per l'estinzione di passività.*

Gli interventi per soccorrere le aziende nelle loro generali esigenze di esercizio agricolo sono disciplinate all'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Esso prevede che a favore delle aziende agricole colpite dagli eventi previsti dalla legge può essere concesso il concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi nelle medesime norme contemplati.

Il tasso a carico dei beneficiari è stabilito nella misura del 3 per cento riducibile all'1 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati.

e) *Agevolazioni fiscali e tributarie.*

L'articolo 11 della legge istitutiva del Fondo fa riferimento, in materia di agevolazioni

fiscali e tributarie a favore delle aziende colpite da eccezionali avversità atmosferiche o da eccezionali calamità naturali, all'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, numero 1088.

La richiamata disposizione che costituisce l'articolo 61 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, già modificato dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e dall'articolo 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, prevede, in caso di perdita di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo, in conseguenza di eventi naturali, lo sgravio delle imposte afferenti ai redditi dominicali e agrari e relative sovraimposte e addizionali, per l'anno in cui si verificherà la perdita.

Pertanto, non si dovrà più tener conto, come per il passato, dell'eccezionalità dello evento in rapporto alla sua intensità e alla estensione delle zone danneggiate essendo sufficiente alla concessione dello sgravio tributario il verificarsi, nei riguardi dei singoli fondi, della condizione suaccennata (perdita del 30 per cento del prodotto ordinario).

Tutte queste provvidenze troveranno applicazione, dunque, anche per le zone danneggiate nel 1970 dalle alluvioni e da altre calamità.

\* \* \*

Onorevoli senatori, le popolazioni colpite continuano oggi — con ammirevole slancio — l'opera di ricostruzione e, certamente, sono consapevoli dello sforzo fatto dal Governo per fornire loro gli aiuti occorrenti. Genova, tuttavia, la grande città industriale così duramente colpita, attende ancora le misure necessarie perchè la ripresa produttiva — necessaria non solo alla città ma all'economia nazionale — avvenga al più presto: nè può esser dubbio che in questo compito tutti gli organi dello Stato collaboreranno al massimo.

La Commissione chiede quindi al Senato di convertire il decreto-legge, per contribuire a dare sicurezza e fiducia alle popolazioni così duramente colpite.

BUZIO, relatore

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

**Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970**

*Articolo unico.*

Il decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970 è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, le parole: « dal 7 ottobre al 7 novembre 1970 » sono sostituite dalle altre: « dal 7 ottobre 1970 al 30 giugno 1971 ».

L'articolo 2 è soppresso.

All'articolo 6, al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: « Per le società cooperative e loro consorzi, iscritti rispettivamente nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione, la percentuale suddetta è ridotta al 50 per cento ».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Nei Comuni indicati dall'articolo 1 è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini nei casi in cui la scadenza di questi sia coincisa con la data della calamità o sia avvenuta nei 30 giorni successivi, e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro 20 giorni dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».



(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

« Art. 10-bis. - Le imprese che hanno avuto perdite per danneggiamenti o distruzioni verificatisi nell'ottobre 1970 nei comuni di cui all'articolo 1 possono avvalersi del disposto di cui all'articolo 112 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ancorchè non costituite sotto forma di società di capitali o comunque non tassabili in base al bilancio, secondo i criteri di determinazione enunciati all'articolo 99 del citato testo unico.

Per i soggetti tassabili in base al bilancio in forza dell'articolo 104 dello stesso testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, non si applica la condizione di cui al secondo comma dell'articolo 112 del testo unico sopra richiamato.

Per la determinazione delle perdite di esercizio gli uffici distrettuali si avvalgono delle informative degli organi della Guardia di finanza, di perizie degli uffici tecnici erariali, degli elementi dedotti da dirette verifiche o delle probanti documentazioni prodotte dai soggetti interessati ».

All'articolo 11, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nei Comuni indicati nell'articolo 1 si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 29, primo e secondo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357 ».

All'articolo 12, le parole: « in dodici rate » sono sostituite dalle altre: « in diciotto rate ».

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

« Art. 13-bis. — Ai Comuni di cui al precedente articolo 1 e all'Amministrazione provinciale di Genova è concesso un contributo dello Stato pari all'ammontare delle minori entrate derivanti sia da sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o in parte, relativamen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

te all'ultimo quadrimestre del 1970 e all'intero anno 1971, sia da diminuzione di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione o a danneggiamenti di beni provocati dalle calamità indicate nel predetto articolo 1, nonchè delle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni.

La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1970, per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito nell'anno 1969, aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo.

La concessione dei contributi previsti nel presente articolo è disposta con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi entro 60 giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno stesso della deliberazione dei consigli comunali o provinciali interessati, sottoposta all'approvazione dell'organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione.

I Comuni e la Provincia di cui al primo comma del presente articolo sono autorizzati, anche in deroga ai limiti stabiliti dai contratti con le tesorerie, a richiedere anticipazioni di cassa in relazione ai minori introiti derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Tali anticipazioni potranno servire per il pagamento di spese correnti per i ratei dei mutui scadenti nell'ultimo quadrimestre del 1970 e del 1971.

Gli interessi su tali anticipazioni sono a carico dello Stato.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1971 ».

Prima dell'articolo 14, il titolo: « Disposizioni per i servizi di pronto soccorso » è sostituito dal seguente: « Interventi di pronto soccorso ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Per provvedere alle necessità urgenti, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, a seguito delle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970.

Ai lavori da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvedono, secondo la rispettiva competenza, il presidente del Magistrato per il Po ed i competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche in base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, quale risulta modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 2 febbraio 1969, n. 7, entro i limiti delle somme che saranno ad essi assegnate dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100 ».

Dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 14-bis. — Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone sinistrate di cui al presente decreto, da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, è autorizzata la spesa di lire 1.400 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970, per essere assegnata alla medesima Azienda nazionale autonoma delle strade.

Ai fini del presente articolo, i capi compartimento della viabilità e dell'ANAS sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1961, n. 59, a disporre l'esecuzione immediata dei lavori con il sistema dell'economia ».

« Art. 14-ter. — È autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970, per provvedere, a totale carico dello Stato, nel territorio della provincia di Genova, al ripristino, con i provvedimenti tecnicamente indispensabili, delle opere, a difesa marittima dell'abitato, distrutte o danneggiate dall'alluvione dei giorni 7, 8 e 9 ottobre 1970, nonché di ogni altra opera nell'ambito del demanio marittimo, comprese quelle relative alle escavazioni ».

« *Opere pubbliche ed abitati* »

« Art. 14-quater. - È autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1970, di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1971 e di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1972, per provvedere, in conseguenza delle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970:

a) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

b) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche classificate e non classificate;

c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali, di alloggi di proprietà comunale e degli istituti provinciali autonomi case popolari, di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

d) alla riparazione ed alla ricostruzione di strade comunali e provinciali, nonché di strade non statali ancora non classificate;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) al consolidamento di abitati, anche se non compresi nella tabella D) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445;

f) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione;

g) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi e limitatamente alla parte di lavori già eseguita.

Il ripristino delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato può essere effettuato in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche, o alle esigenze della tecnica moderna e della programmazione economica ».

« Art. 14-*quinqies*. — Ai lavori da effettuarsi ai sensi dell'articolo precedente provvedono, secondo la rispettiva competenza, il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

Gli uffici di cui al comma precedente possono delegare l'esecuzione dei lavori di competenza di comuni, province ed altri enti pubblici agli enti medesimi quando questi forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gli uffici del genio civile esercitano, in tali casi, la vigilanza sull'esecuzione delle opere. Al pagamento dei certificati di acconto nonchè al collaudo ed alla liquidazione dei lavori provvedono gli uffici di cui al primo comma ».

« Art. 14-*sexies*. — I contributi previsti dalla lettera f) dell'articolo 14-*quater* per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:

a) nella misura del 90 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani e accessori;

b) nella misura dell'80 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;

c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano distrutte o perdute, provvede l'ufficio tecnico erariale.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna unità immobiliare.

Il limite indicato nel precedente comma non si applica per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale ».

« Art. 14-*septies*. — Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione da bollo, ai competenti uffici del genio civile, entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, possono chiedere di essere ammessi al godimento delle agevolazioni previste nel precedente articolo anche i soggetti che abbiano iniziato od eseguito il ripristino degli immobili di loro proprietà prima dell'intervento statale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La concessione delle agevolazioni è subordinata alla condizione che il competente ufficio del genio civile abbia accertato l'entità del danno prima del completamento dei lavori e che questi corrispondano all'accertamento effettuato.

I provveditorati regionali alle opere pubbliche — previo accertamento, da parte dell'ufficio del genio civile, della natura e dell'entità dei danni subiti dagli immobili — possono corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50 per cento del contributo stesso, ove l'importo delle spese di riparazione o ricostruzione superi le lire 2 milioni e 500.000, ed al 60 per cento ove l'importo stesso non superi tale somma ».

« Art. 14-*octies*. — Per i fabbricati di proprietà di cooperative edilizie si applica soltanto il limite di lire 5 milioni per ogni unità immobiliare.

I contributi sono concessi anche se i fabbricati da ricostruire o da riparare siano iscritti o abbiano titolo per essere iscritti nel catasto rurale.

All'accertamento delle dette caratteristiche provvedono gli uffici tecnici erariali su richiesta del competente ufficio del genio civile ».

« Art. 14-*novies*. — Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, sono indicati gli abitati non compresi nelle tabelle di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 445, che sono da consolidare ».

« Art. 14-*decies*. — Il ripristino delle strade provinciali, nonchè delle opere idrauliche classificate e non classificate, può essere eseguito anche nei tratti ricadenti nel territorio di comuni non direttamente interessati dagli eventi calamitosi, quando ciò si renda necessario per assicurare la funzionalità delle opere ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

« Art. 14-*undecies*. — Per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo delle strade statali ricadenti nei compartimenti per la viabilità di Genova e Torino, comprese le spese di consolidamento, di risanamento, di difesa ed eventuali indennità di espropriazione, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.

Per accertate esigenze tecniche ed idrauliche l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata ad attuare i ripristini anche mediante la realizzazione di varianti parziali ai tracciati stradali preesistenti.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1970 per essere assegnata all'azienda nazionale autonoma delle strade ».

« Art. 14-*duodecies*. — I lavori da eseguire in base al presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge ».

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 6.800 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1970, per provvedere ai seguenti immediati interventi:

a) assegnazione straordinaria per la integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza: lire 1.800 milioni;

b) contributi e sovvenzioni ai comuni ed alle provincie per eventi eccezionali. Erogazioni per provvidenze contingenti, ivi comprese quelle destinate a soddisfare le esigenze abitative delle famiglie rimaste senza tetto: lire 5.000 milioni ».

Prima dell'articolo 21, il titolo: « Finanziamenti al Mediocredito centrale » è sostituito dal seguente: « Finanziamenti al Mediocredito centrale ed alla Cassa per il credito alle imprese artigiane ».

Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

« Art. 21-*bis*. — Ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane si provvede mediante



(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Il fondo di cui al precedente comma è aumentato di lire 1 miliardo.

Detto importo di lire 1 miliardo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971 ».

Dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

« Art. 24-bis. — Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e modificato con la legge 18 marzo 1968, n. 403, sono prorogate al 31 dicembre 1973 ».

All'articolo 25, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto in lire 21 miliardi per l'anno finanziario 1970 ed in lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1971 si provvede:

— per l'anno 1970, quanto a lire 9 miliardi ed a lire 12 miliardi, rispettivamente con riduzione dei fondi di cui ai capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;

— per l'anno 1971, per lire 5 miliardi con le disponibilità di cui al primo comma e per lire 5 miliardi, rispettivamente per lire 1 miliardo e lire 4 miliardi, con riduzione dei fondi di cui ai capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo ».

ALLEGATO

## TESTO DEL GOVERNO

*Decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 16 ottobre 1970.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA:

*Sospensione dei termini*

## Art. 1.

In dipendenza delle alluvioni verificatesi nella provincia di Genova nell'ottobre 1970, è sospeso dal 7 ottobre al 7 novembre 1970 il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, scadenti durante il periodo predetto, nel territorio dei seguenti Comuni: Genova, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia, Rossiglione, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Tiglieto, Valbrenna, Vobbia.

Per lo stesso periodo è sospesa la scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabile da debitori domiciliati o residenti nei Comuni suindicati, emessi prima del 7 ottobre 1970 o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purchè siano già scaduti o vengano a scadere nel periodo di cui al precedente comma, nonchè il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, e il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali e fluviali, site nei Comuni medesimi e dei contributi consorziali che sono scaduti o che scadono durante il periodo predetto.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore delle persone che, risiedendo nei Comuni suindicati, avrebbero do-

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

*Sospensione dei termini*

## Art. 1.

In dipendenza delle alluvioni verificatesi nella provincia di Genova nell'ottobre 1970, è sospeso dal 7 ottobre 1970 al 30 giugno 1971 il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, scadenti durante il periodo predetto, nel territorio dei seguenti Comuni: Genova, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia, Rossiglione, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Tiglieto, Valbrenna, Vobbia.

*Identico.**Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

vuto adempiere le proprie obbligazioni o esercitare i propri diritti in località non colpite dalle alluvioni.

Art. 2.

I termini di cui al precedente articolo sono ulteriormente sospesi con decreto del Pretore fino al 7 aprile 1971 a favore delle persone residenti nelle località indicate nell'articolo stesso, che provino di aver subito gravi danni a causa dei fenomeni naturali che hanno colpito dette località.

Art. 3.

Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei Comuni di cui al precedente articolo 1, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta, e se disposta sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

Art. 4.

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nei Comuni di cui al precedente articolo 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

*Agevolazioni in materia tributaria*

Art. 5.

La sospensione dei termini di cui all'articolo 1 ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui termini sono scaduti o scadono nei Comuni indicati dallo stesso articolo.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, nei Comuni indicati dall'articolo 1, la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1971 dell'imposta e sovrimposte sui terreni, della imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società, dell'imposta comunale sulle

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 2.

**Soppresso.**

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

*Agevolazioni in materia tributaria*

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore per le aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in Tesoreria, nonchè di tutte le addizionali ai predetti tributi.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei Comuni indicati dall'articolo 1, anche aventi domicilio fiscale in Comuni diversi, possono chiedere, entro il 31 dicembre 1970, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purchè la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei Comuni colpiti concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito mobiliare netto complessivo del soggetto d'imposta.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad indicare con proprio decreto i Comuni nei quali la sospensione della riscossione è disposta per la generalità dei contribuenti ed i Comuni per i quali la sospensione è disposta a richiesta dei soggetti danneggiati, da presentare ai competenti uffici entro il 31 dicembre 1970.

Sono escluse dalla sospensione l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e l'imposta complementare iscritte a carico dei datori di lavoro per i redditi di categoria C/2 relativi ad anni anteriori al 1971. La sola rata di imposta scadente nell'ottobre 1970 è compresa nella sospensione.

#### Art. 7.

Indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede, per l'anno 1971, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonchè dell'imposta sul reddito agrario.

#### Art. 8.

Nei Comuni indicati dall'articolo 1 è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la scadenza di questi sia coincisa con la data della calamità e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei Comuni indicati dall'articolo 1, anche aventi domicilio fiscale in Comuni diversi, possono chiedere, entro il 31 dicembre 1970, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purchè la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei Comuni colpiti concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito mobiliare netto complessivo del soggetto d'imposta. Per le società cooperative e loro consorzi, iscritti rispettivamente nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione, la percentuale suddetta è ridotta al 50 per cento.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 7.

*Identico.*

Art. 8.

Nei comuni indicati dall'articolo 1 è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini nei casi in cui la scadenza di questi sia coincisa con la data della calamità o sia avvenuta nei 30 giorni successivi, e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 9.

I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono, anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza dal 1° ottobre 1970, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonchè delle relative sovrimposte e addizionali, nei Comuni ove la sospensione è generalizzata con il decreto del Ministro per le finanze previsto nel penultimo comma dell'articolo 6. Per gli altri Comuni lo sgravio è effettuato su richiesta dei debitori d'imposta iscritti a ruolo o di chiunque vi abbia interesse.

I competenti uffici tecnici erariali provvederanno, su segnalazione degli uffici distrettuali delle imposte dirette o d'iniziativa, ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

Le domande e i ricorsi previsti nei precedenti articoli e nel presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo.

Art. 10.

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente articolo 6, gli uffici delle imposte dirette, sulla base delle dichiarazioni da presentare negli anni 1971 e 1972, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative ai periodi di imposta corrispondenti alle predette dichiarazioni.

Nei confronti dei soggetti danneggiati non tassabili in base al bilancio, che hanno domicilio fiscale nei Comuni indicati dall'articolo 1, non si procede alle iscrizioni provvisorie a ruolo per l'anno 1971 delle imposte di ricchezza mobile e complementare. Per i soggetti tassabili in base al bilancio che si trovino nelle medesime condizioni non si procede alla iscrizione provvisoria a ruolo della imposta di ricchezza mobile che si dovrebbe iscrivere sulla base della dichiarazione relativa al bilancio chiuso nel corso dell'anno 1970.

In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, è fatto obbligo agli enti locali di rivedere, entro il 31 dicembre 1971, la posizione fiscale dei contribuenti nei cui confronti sia stata concessa la sospensione di cui al precedente articolo 6, al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte del tributo non dovuto relativamente agli ultimi due bimestri dell'anno 1970 e all'intero anno 1971.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare dell'ente impositore approvata dall'organo di controllo competente.



(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

*Identico.*

Art. 10.

*Identico.*

Art. 10-bis.

Le imprese che hanno avuto perdite per danneggiamenti o distruzioni verificatisi nell'ottobre 1970 nei comuni di cui all'articolo 1 possono avvalersi del disposto di cui all'articolo 112 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ancorchè non costituite sotto forma di società

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 11.

Nei Comuni indicati nell'articolo 1 si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 29, primo, secondo, quarto e quinto comma della legge 4 novembre 1963, n. 1457, quale risulta sostituito dall'articolo 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dalle relative addizionali i corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione delle zone devastate.

Art. 12.

La riscossione delle imposte e tasse, nonchè delle sovrimposte e addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà effettuata, a partire dalla scadenza di agosto 1971, in dodici rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316 e 18 maggio 1967, n. 388.

Art. 13.

Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'IGE e dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società.

Sono esenti da ogni tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.

I materiali edilizi impiegati fino al 31 dicembre 1972 per la ricostruzione e la riparazione di opere distrutte o danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 sono esenti dall'imposta comunale di consumo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di capitali o comunque non tassabili in base al bilancio, secondo i criteri di determinazione enunciati all'articolo 99 del citato testo unico.

Per i soggetti tassabili in base al bilancio in forza dell'articolo 104 dello stesso testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, non si applica la condizione di cui al secondo comma dell'articolo 112 del testo unico sopra richiamato.

Per la determinazione delle perdite di esercizio gli uffici distrettuali si avvalgono delle informative degli organi della Guardia di finanza, di perizie degli uffici tecnici erariali, degli elementi dedotti da dirette verifiche o delle probanti documentazioni prodotte dai soggetti interessati.

#### Art. 11.

Nei Comuni indicati nell'articolo 1 si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 29, primo e secondo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

*Identico.*

#### Art. 12.

La riscossione delle imposte e tasse, nonché delle sovrimposte e addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà effettuata, a partire dalla scadenza di agosto 1971, in diciotto rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316 e 18 maggio 1967, n. 388.

#### Art. 13.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

*Disposizioni per i servizi di pronto soccorso*

**Art. 14.**

Per provvedere alle necessità urgenti ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lire 9 miliardi nell'anno 1970 e lire 5 miliardi nell'anno 1971.

Ai lavori da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvedono i competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche, in base alle norme del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ed entro i

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 13-bis.**

Ai Comuni di cui al precedente articolo 1 e all'Amministrazione provinciale di Genova è concesso un contributo dello Stato pari all'ammontare delle minori entrate derivanti sia da sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o in parte, relativamente all'ultimo quadrimestre del 1970 e all'intero anno 1971, sia da diminuzione di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione o a danneggiamenti di beni provocati dalle calamità indicate nel predetto articolo 1, nonché delle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 marzo 1958, n. 174 e successive modificazioni.

La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1970, per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito dell'anno 1969, aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo.

La concessione dei contributi previsti nel presente articolo è disposta con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi entro 60 giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno stesso della deliberazione dei Consigli comunali o provinciali interessati, sottoposta all'approvazione dell'organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione.

I Comuni e la Provincia di cui al primo comma del presente articolo sono autorizzati, anche in deroga ai limiti stabiliti dai contratti con le tesorerie, a richiedere anticipazioni di cassa in relazione ai minori introiti derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Tali anticipazioni potranno servire per il pagamento di spese correnti per i ratei dei mutui scadenti nell'ultimo quadrimestre del 1970 e nel 1971.

Gli interessi su tali anticipazioni sono a carico dello Stato.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1971.

*Interventi di pronto soccorso*

**Art. 14.**

Per provvedere alle necessità urgenti, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, a seguito delle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970.

Ai lavori da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvedono, secondo la rispettiva competenza, il presidente del Magistrato per il Po

(Segue: *Testo del Governo*)

limiti delle somme che saranno ad essi assegnate dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100.

Ai predetti lavori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

Gli uffici di cui al secondo comma possono delegare l'esecuzione dei lavori di competenza di comuni, province ed altri enti pubblici agli enti medesimi quando questi forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gli uffici del Genio civile esercitano, in tali casi, la vigilanza sulla esecuzione delle opere. Al pagamento dei certificati di acconto nonché al collaudo ed alla liquidazione dei lavori provvedono gli uffici di cui al secondo comma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ed i competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche in base alle norme del creto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, quale risulta modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, entro i limiti delle somme che saranno ad essi assegnate dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100.

**Art. 14-bis.**

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone sinistrate di cui al presente decreto, da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, è autorizzata la spesa di lire 1.400 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970, per essere assegnata alla medesima Azienda nazionale autonoma delle strade.

Ai fini del presente articolo, i capi compartimento della viabilità e dell'ANAS sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione immediata dei lavori con il sistema dell'economia.

**Art. 14-ter.**

È autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970, per provvedere, a totale carico dello Stato, nel territorio della provincia di Genova, al ripristino, con i provvedimenti tecnicamente indispensabili, delle opere, a difesa marittima dell'abitato, distrutte o danneggiate dall'alluvione dei giorni 7, 8 e 9 ottobre 1970, nonché di ogni altra opera nell'ambito del demanio marittimo, comprese quelle relative alle escavazioni.

*Opere pubbliche ed abitati*

**Art. 14-quater.**

È autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione

(Segue: *Testo del Governo*)



(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1970, di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1971 e di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1972, per provvedere, in conseguenza delle calamità naturali verificatisi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970:

a) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

b) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche classificate e non classificate;

c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali, di alloggi di proprietà comunale e degli Istituti provinciali autonomi case popolari, di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

d) alla riparazione ed alla ricostruzione di strade comunali e provinciali, nonchè di strade non statali ancora non classificate;

e) al consolidamento di abitati, anche se non compresi nella tabella D) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445;

f) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione;

g) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi e limitatamente alla parte di lavori già eseguita.

Il ripristino delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato può essere effettuato in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche, o alle esigenze della tecnica moderna e della programmazione economica.

#### Art. 14-*quinquies*.

Ai lavori da effettuarsi ai sensi dell'articolo precedente provvedono, secondo la rispettiva competenza, il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

Gli uffici di cui al comma precedente possono delegare l'esecuzione dei lavori di competenza di comuni, province ed altri enti pubblici agli enti medesimi quando questi forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gli uffici del genio civile esercitano, in tali casi, la vigilanza sull'esecuzione delle opere. Al pagamento dei certificati di acconto nonchè al collaudo ed alla liquidazione dei lavori provvedono gli uffici di cui al primo comma.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14-*sexies*.

I contributi previsti dalla lettera *f*) dell'articolo 14-*quater* per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:

*a*) nella misura del 90 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani e accessori;

*b*) nella misura dell'80 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;

*c*) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano distrutte o perdute, provvede l'ufficio tecnico erariale.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna unità immobiliare.

Il limite indicato nel precedente comma non si applica per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

Art. 14-*septies*.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione da bollo, ai competenti uffici del genio civile, entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, possono chiedere di essere ammessi al godimento delle agevolazioni previste nel precedente articolo anche i soggetti che abbiano iniziato od eseguito il ripristino degli immobili di loro proprietà prima dell'intervento statale.

La concessione delle agevolazioni è subordinata alla condizione che il competente ufficio del genio civile abbia accertato l'entità del danno prima del completamento dei lavori e che questi corrispondano all'accertamento effettuato.

I provveditorati regionali alle opere pubbliche — previo accertamento, da parte dell'ufficio del genio civile, della natura e dell'entità dei danni subiti dagli immobili — possono corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50 per cento del contributo

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stesso, ove l'importo delle spese di riparazione o ricostruzione superi le lire 2.500.000, ed al 60 per cento ove l'importo stesso non superi tale somma.

*Art. 14-octies.*

Per i fabbricati di proprietà di cooperative edilizie si applica soltanto il limite di lire 5 milioni per ogni unità immobiliare.

I contributi sono concessi anche se i fabbricati da ricostruire o da riparare siano iscritti o abbiano titolo per essere iscritti nel catasto rurale.

All'accertamento delle dette caratteristiche provvedono gli uffici tecnici erariali su richiesta del competente ufficio del genio civile.

*Art. 14-novies.*

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, sono indicati gli abitati non compresi nelle tabelle di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 445, che sono da consolidare.

*Art. 14-decies.*

Il ripristino delle strade provinciali, nonchè delle opere idrauliche classificate e non classificate, può essere eseguito anche nei tratti ricadenti nel territorio di comuni non direttamente interessati dagli eventi calamitosi, quando ciò si renda necessario per assicurare la funzionalità delle opere.

*Art. 14-undecies.*

Per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo delle strade statali ricadenti nei compartimenti per la viabilità di Genova e Torino, comprese le spese di consolidamento, di risanamento, di difesa ed eventuali indennità di espropriazione, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.

Per accertate esigenze tecniche ed idrauliche l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata ad attuare i ripristini anche mediante la realizzazione di varianti parziali ai tracciati stradali preesistenti.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1970 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

*Art. 14-duodecies.*

I lavori da eseguire in base al presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

(Segue: *Testo del Governo*)

### *Interventi assistenziali*

#### Art. 15.

È autorizzata la spesa di lire 3.300 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1970, per provvedere ai seguenti immediati interventi:

- a) assegnazione straordinaria per la integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza: lire 1.800 milioni;
- b) contributi e sovvenzioni ai comuni ed alle province per eventi eccezionali. Erogazioni per provvidenze contingenti: lire 1.500 milioni.

### *Zone di applicazione*

#### Art. 16.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per l'interno e per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le amministrazioni delle province interessate, alle quali è assegnato un termine di 20 giorni per la risposta, sono indicati i Comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970 ai quali si applicano le provvidenze previste nei successivi articoli 17, 18, 19, 20 e 21.

### *Provvidenze per i lavoratori*

#### Art. 17.

Nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 16 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 6.

Ai fini del presente decreto:

— la sospensione di cui al primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferita alla rata di ottobre 1970 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso articolo 18 avverrà con la rata di febbraio 1971;

— l'esonero di cui all'articolo 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferito limitatamente alla rata di ottobre 1970 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo articolo 20 del medesimo decreto-legge si intende sostituito con quello del 15 gennaio 1971.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 1.400 milioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Interventi assistenziali*

Art. 15.

È autorizzata la spesa di lire 6.800 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1970, per provvedere ai seguenti immediati interventi:

a) *identica*;

b) contributi e sovvenzioni ai comuni ed alle provincie per eventi eccezionali. Erogazioni per provvidenze contingenti, ivi comprese quelle destinate a soddisfare le esigenze abitative delle famiglie rimaste senza tetto: lire 5.000 milioni.

*Zone di applicazione*

Art. 16.

*Identico.*

*Provvidenze per i lavoratori*

Art. 17.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a partire dall'anno finanziario 1972 in ragione di lire 350 milioni all'anno.

### *Capi famiglia*

#### Art. 18.

Ai capifamiglia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 16 che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per il periodo di imposta 1970 per un imponibile superiore a lire 1.500.000, può essere corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 500.000.

Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 700 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1970.

Il contributo è corrisposto su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 31 dicembre 1970, con l'indicazione della entità e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonché della posizione, per il periodo di imposta 1970, agli effetti dell'imposta complementare.

Il prefetto della provincia, sentito il sindaco, determina il contributo.

Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'interno è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

### *Contributo a fondo perduto alle imprese*

#### Art. 19.

Alle imprese individuali e sociali, dei settori del commercio e dell'artigianato, nonché alle piccole industrie con un massimo di 20 dipendenti, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 16 è corrisposto un contributo, a fondo perduto, di lire 500.000.

Per ottenere il contributo le imprese danneggiate debbono presentare domanda in carta libera entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. La locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo accertamento della veridicità delle domande, appone il visto sulla domanda stessa.



(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Capi famiglia*

Art. 18.

*Identico.*

*Contributo a fondo perduto alle imprese*

Art. 19.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Il contributo è corrisposto dalle Prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 100.000.000, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1970.

#### *Credito agevolato*

##### **Art. 20.**

Le imprese individuali e sociali, le società cooperative ed i consorzi, indipendentemente dalle loro dimensioni, dei settori industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e dello spettacolo, i professionisti, colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 16 e aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, negozi o studi professionali nei territori indicati con i decreti previsti dal medesimo articolo 16 sono ammessi, in relazione alle loro specifiche caratteristiche, ai benefici di cui alle disposizioni richiamate nell'articolo 22, nonchè a quelli degli articoli 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo, è fissato al 31 dicembre 1970.

#### *Finanziamenti al Mediocredito centrale*

##### **Art. 21.**

È autorizzato l'ulteriore apporto di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1980 al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Credito agevolato*

Art. 20.

*Identico.*

*Finanziamenti al Mediocredito centrale  
ed alla Cassa per il credito alle imprese artigiane*

Art. 21.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

### *Case per i lavoratori*

#### Art. 22.

La Gestione case per lavoratori, nel caso di distruzione o danneggiamento di costruzioni da essa effettuate in esecuzione del piano decennale previsto dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, ovvero dei piani settennali predisposti dall'ex gestione INA-Casa, in esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, dovuti a calamità naturali o ad altri sinistri causati da forza maggiore, è autorizzata a provvedere al reintegro delle opere con propri fondi ancorchè si tratti di alloggi già riscattati dagli assegnatari, ovvero assegnati in proprietà con ipoteca legale od a riscatto con patto di futura vendita.

È fatto salvo il diritto al reintegro parziale o totale dei fondi impiegati dalla Gescal per il ripristino delle opere, in relazione a disposizioni di legge di carattere generale o particolare intese a risarcire i danni provocati dagli eventi indicati dal precedente comma.

#### Art. 23.

Qualora a causa degli eventi indicati nel precedente articolo assegnatari di alloggi costruiti in esecuzione dei piani della Gestione case per lavoratori, o dell'ex INA-Casa, rimangono privi di alloggio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può con proprio decreto autorizzare la Gestione stessa ad assegnare ai lavoratori sinistrati altri alloggi da essa costruiti nella medesima località ove l'evento si è verificato, ovvero, in altre località dello stesso comprensorio, salvi i diritti dei lavoratori partecipanti ai concorsi in atto, da soddisfare, quando necessario, con nuove costruzioni.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può altresì autorizzare la Gestione case per lavoratori a procurare a proprio carico la sistemazione alloggiativa degli assegnatari sinistrati fino a che non sia stato provveduto al ripristino del loro alloggio danneggiato o fino a che non sia possibile assegnare loro in via definitiva nuovi alloggi.

### *Utilizzo dei fondi*

#### Art. 24.

Le spese di parte corrente autorizzate dal presente decreto non utilizzate nell'anno 1970 possono esserlo nell'anno successivo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 21-bis.**

Ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane si provvede mediante il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Il fondo di cui al precedente comma è aumentato di lire 1 miliardo.

Detto importo di lire 1 miliardo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

*Case per i lavoratori*

**Art. 22.**

*Identico.*

**Art. 23.**

*Identico.*

*Utilizzo dei fondi*

**Art. 24.**

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

*Norme finanziarie*

**Art. 25.**

Le somme da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 4, lettera *a*), della legge 21 aprile 1962, n. 181, sono ridotte, per l'anno 1971, di lire 5 miliardi.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto in lire 17 miliardi per l'anno finanziario 1970 ed in lire 9 miliardi per l'anno finanziario 1971 si provvede:

— per l'anno 1970, quanto a lire 5 miliardi ed a lire 12 miliardi, rispettivamente con riduzione dei fondi di cui ai capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;

— per l'anno 1971, per lire 5 miliardi con le disponibilità di cui al primo comma e per lire 4 miliardi, rispettivamente per lire 1 miliardo e lire 3 miliardi, con riduzione dei fondi di cui ai capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni 1970 e 1971, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 26.**

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1970.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 24-bis.

Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e modificato con la legge 18 marzo 1968, n. 403, sono prorogate al 31 dicembre 1973.

*Norme finanziarie*

Art. 25.

*Identico.*

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto in lire 21 miliardi per l'anno finanziario 1970 ed in lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1971 si provvede:

— per l'anno 1970, quanto a lire 9 miliardi ed a lire 12 miliardi, rispettivamente con riduzione dei fondi di cui ai capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;

— per l'anno 1971, per lire 5 miliardi con le disponibilità di cui al primo comma e per lire 5 miliardi, rispettivamente per lire 1 miliardo e lire 4 miliardi, con riduzione dei fondi di cui ai capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

*Identico.*